

(N. 1930)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUGGER, MITTERDORFER, FONTANARI,
SEGNANA, SALVATERRA, VETTORI e MASCAGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1982

Salvaguardia della competenza delle provincie autonome di
Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi
energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

ONOREVOLI SENATORI. — Gli organi legislativi dello Stato hanno espressamente messo in rilievo il potere legislativo delle provincie autonome di Trento e di Bolzano formulando il secondo comma dell'articolo 15 della legge 29 maggio 1982, n. 308, nel seguente testo: « Resta ferma la potestà delle provincie autonome di Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni tecniche riguardanti le esigenze di carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del CIPE ».

Con ciò viene salvaguardata esplicitamente una competenza già esercitata dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, come risulta da diverse leggi provinciali emanate dalle due provincie autonome (esempio, Bolzano: legge 19 gennaio 1973, n. 6; legge 4 giugno 1973, n. 12; legge 13 settembre 1973, n. 46; legge 27 dicembre 1979, n. 22, ecc.; Trento: legge 29 maggio 1980, n. 14; legge 15 dicembre 1980, n. 28, e legge 22 dicembre 1980, n. 42).

Tuttavia il riconoscimento delle competenze introdotte in un secondo tempo nell'articolo 15 non è stato accompagnato da una puntuale correzione di tutti gli articoli a norma dei quali, secondo l'impostazione erronea precedentemente data, anche le provincie autonome avrebbero esercitato soltanto una funzione delegata.

Si è verificato il caso curioso che a due articoli, cioè all'articolo 6, secondo comma, ed all'articolo 9, primo comma, il riferimento alle provincie è stato effettivamente soppresso, mentre si è dimenticato di operare coerentemente anche negli articoli 7, primo comma, 12, quarto comma, e 15 primo comma.

L'esercizio di una competenza legislativa, come confermata dal secondo comma dell'articolo 15, non può coesistere con l'esercizio di funzioni delegate nelle stesse materie, come non può coesistere con l'assegnazione di fondi *ad hoc*, prevista al quarto comma dell'articolo 12, perchè il finanziamento dell'esercizio delle funzioni autonome è regolato in via globale dall'articolo 78 dello statuto speciale, ed infine non può

coesistere con l'attribuzione della competenza ad emanare norme per l'attuazione della legge, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione.

Le province autonome sarebbero costrette ad impugnare la legge per violazione della propria competenza e nel frattempo non potrebbero — per ragione di coerenza costituzionale — esercitare funzioni delegate, ma esclusivamente una attività di mera attuazione, assolutamente incompatibile col sistema autonomistico, di modo che le esigenze affrontate dalla legge statale non potrebbero essere curate nel territorio delle due province fino all'emanazione della sentenza da parte della Corte costituzionale.

Attualmente la Corte è in ritardo, per quanto concerne le impugnative delle due province autonome, da un minimo di cinque ad un massimo di sette anni.

Le anomalie sopra enunciate furono sollevate nella seduta plenaria del Senato del 13 maggio 1982 in occasione della discussione del disegno di legge n. 655-bis-B. Una

rettifica in sede di coordinamento fu dichiarata inammissibile. L'approvazione delle relative proposte di emendamento avrebbe rinviato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento e ritardato ulteriormente il suo iter.

Per non dover ricorrere all'impugnazione della legge avanti alla Corte costituzionale, con relativo enorme ritardo dell'applicabilità di essa nelle province autonome di Trento e di Bolzano, fu avanzata la proposta, accolta da una grande maggioranza, di ritirare le proposte di emendamento e di presentare un apposito disegno di legge di interpretazione autentica, che avrebbe potuto essere approvato senza difficoltà.

Dopo aver avuto ampie assicurazioni di una immediata approvazione di un tale disegno di legge, le proposte di emendamento furono ritirate.

I presentatori del presente disegno di legge confidano quindi in una sollecita approvazione dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potestà prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Le quote dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle province autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.